

COMUNE DI MONTERENZIO

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Adunanza ordinaria di 1^ convocazione - Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE N. 8

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **VENTINOVE** del mese di **MARZO** alle ore **20:30** nella Casa Comunale.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi consegnati a domicilio, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

1. SPADONI PIERDANTE	SI
2. DI LIETO GIUSEPPE	SI
3. CUPPINI SILVIA	SI
4. MONARI MARCO	NO
5. PELLICCIARI PIETRO	SI
6. SERVELLO ALESSIA	SI
7. LANDUZZI CINZIA	SI
8. PELLICCIARI EMANUELA	NO
9. BOCCADAMO LUCIA	SI
10. MAGRINI IVAN	NO
11. BUSCAROLI GIANNA	SI
12. VENTURI GIUSEPPE	SI
13. MAZZANTI MAURIZIO	SI

Assenti giustificati i consiglieri: **MONARI MARCO; PELLICCIARI EMANUELA; MAGRINI IVAN**

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT.SSA LETIZIA RISTAURI**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PIERDANTE SPADONI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa, senza diritto di voto, l'assessore esterno **TOMBA RAFFAELE**

Nomina scrutatori i consiglieri: **LANDUZZI CINZIA, VENTURI GIUSEPPE, MAZZANTI MAURIZIO**.

**OGGETTO:
CONFERMA ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti il **Sindaco** che cede la parola all'Assessore Tomba per la trattazione del punto all'ordine del giorno;

l'Assessore **Tomba**: *“La legge prevede che il Consiglio Comunale debba approvare le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. La legge prevede anche per l'anno in corso non possa essere aumentata l'aliquota oltre al massimo fissato.*

L'anno scorso il Consiglio Comunale modificò il relativo Regolamento, eliminando la previsione della fissazione dell'aliquota dal regolamento stesso, in modo che dall'anno successivo si sarebbe proceduto solo con la deliberazione consiliare sulle aliquote, senza necessità di intervenire sempre sul testo regolamentare.

Pertanto con la presente deliberazione si propone di confermare l'aliquota Irpef degli anni passati, ovvero l'aliquota dello 0,8 %, che corrisponde all'aliquota massima fissata dalla legge.

La proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Bilancio – Affari Generali , che ha espresso parere favorevole con un astenuto;

Richiamati il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni del'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, dettando modalità, termini e criteri cui devono essere informati tali regolamenti;

il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni “Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

in particolare l'art. 1, commi 2, 3 e 3-bis, del citato D. Lgs. n. 360/1998 che prevedono che:

- con uno o più decreti del Ministro delle Finanze, da emanare entro il 15 dicembre, sia stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo e conseguentemente venga determinata la equivalente riduzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato;
- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possano disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 29/03/2017

dell'addizionale di cui sopra, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002 e che l'efficacia della deliberazione decorra dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico; la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; la deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti del Ministero delle Finanze;

- il regolamento di cui sopra può stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e, in particolare, l'art. 53, comma 16, a mente del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" e, in particolare, l'art. 14, comma 8, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del citato D. Lgs. n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e, in particolare, l'art. 13, comma 15 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali debbano essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visti

l'art. 1, comma 26 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della L. 232 del 11/12/2016, che anche per l'anno 2017, ha sospeso l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe, fatta eccezione per la determinazione delle tariffe della TARI;

l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 29/03/2017

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 che, con l' art. 5, comma 11, ha abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 al 31 marzo 2017.

- Richiamata la propria precedente deliberazione n. 13 del 31/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'esercizio 2016 nella misura dello 0,8% ed il relativo Regolamento.
- Vista la summenzionata deliberazione nella quale era stato ritenuto opportuno non indicare la percentuale dell'addizionale che viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Comunale nel Regolamento, così da non dover procedere conseguentemente anche con la modifica annuale dello stesso.
- Considerate le difficoltà a garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio per l'anno 2017, anche alla luce dei tagli alle risorse provenienti dallo Stato.
- Ritenuto pertanto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio 2017-2019, confermare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF per l'anno 2017 nella misura dello 0,8%.
- Richiamati l'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000, in forza del quale il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto;
- l'art. 42, comma 2, lett. a) del sopra citato D.Lgs. 267/2000, circa la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;
- il vigente Statuto Comunale;
- Acquisito il parere favorevole sul presente argomento della Commissione Consiliare I "Bilancio – Affari Generali", riunitasi in data 22.02.2017 e 18.03.2017, conservato agli atti;
- Accertata l'urgenza del presente provvedimento, stante l'approvazione del bilancio di previsione 2017 immediatamente successiva;
- Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espressi dal Responsabile dell'Area di Posizione Organizzativa "Economico-Finanziaria" sia in ordine alla regolarità tecnica sia in ordine alla regolarità contabile;

Con n. 10 presenti, il voto favorevole di n. 10 consiglieri, nessun voto contrario e nessun astenuto espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1. di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'esercizio 2017, nella misura dello 0,8%;
2. di procedere all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i..

Successivamente, con il voto favorevole di n. 10 consiglieri, nessun voto contrario e nessun astenuto espresso nelle forme di legge il presente atto si rende immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI MONTERENZIO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio

Telefono 051/92.90.02 - Fax 051/6548992

E-mail: segreteria@comune.monterenzio.bologna.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Area Economico Finanziaria

Proposta numero 1 del 17/02/2017

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA

favorevole

Monterenzio, 17/02/2017

non favorevole

Osservazioni: _____

IL/LA RESPONSABILE

F.to MANDINI DAVIDE

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA
'ECONOMICO-FINANZIARIA'**

favorevole

Monterenzio, 17/02/2017

non favorevole

Osservazioni: _____

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
'ECONOMICO-FINANZIARIA'**

F.to MANDINI DAVIDE

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Pierdante Spadoni

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Letizia Ristauri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico di questo comune (www.comune.monterenzio.bologna.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.18/6/2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal **22 giugno 2017** al **07 luglio 2017**

Li, 22 giugno 2017

Il Segretario Comunale
F.to Dr Marco Carapezzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dal termine della pubblicazione (art.134 - comma 3 - Decreto Legislativo 267/2000);

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 - Decreto Legislativo 267/2000;

Monterenzio, li 29/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Letizia Ristauri
